

COMUNE DI CASTEL IVANO
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 82 del 16 aprile 2021

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

In merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – integrazione con canone mercatale art. 1 comma 837 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Premesso che:

- con Legge Regionale 24 luglio 2015, n. 11, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il nuovo Comune di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo.
- La Legge Regionale 24 maggio 2016, n. 3, ha disposto, con decorrenza 1 luglio 2016, l'estinzione del Comune di Ivano Fracena e la sua aggregazione al Comune di Castel Ivano;
- con le elezioni del 6 novembre è stato eletto il Consiglio Comunale del nuovo Comune di Castel Ivano;

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 28/03/2017 al 27/03/2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27 marzo 2017

Premesso che:

- L'art. 1, comma 816, della legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- L'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

- Il comma 2 dell'art. 53 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 stabilisce che "Gli organi di revisione previsti dall'ordinamento regionale svolgono anche le funzioni di cui all'articolo 239 del D.lgs. 267 del 2000;
- Tra le funzioni assegnate all'organo di revisione, l'articolo 239 del Tuel, al comma 1 lettera b), punto 7) ha prescritto l'obbligatorietà del parere sulle «proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali».
- L'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;

Atteso che con delibera del Consiglio Comunale n. 2 di data 03 febbraio 2021 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale Legge 160/2019 articolo 1 commi 816 e seguenti con decorrenza 1° gennaio 2021;

Considerato che è intenzione del Comune di Castel Ivano prevedere che il canone mercatale non sostituisce e non integra il canone di posteggio istituito ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. f) della Legge Provinciale n. 17/2010 e definito dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1881 del 6 settembre 2013.

Viste le proposte di modifica del regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: **modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – integrazione con canone mercatale art. 1 comma 837 della Legge 27.12.2019 n. 160.**

16 aprile 2021

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993).